

**IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA**

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, così come si rileva dalle risultanze contabili allegate.

✓ Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa.

Annotazioni varie TRATTASI DI ATTO SENZA RILEVANZA CONTABILE
PER IL QUALE NON SI ESPRIME ALCUNA VAUTUAZIONE

Barletta, lì 17 SET. 2013

SETTORE
Bilancio - Servizi Finanziari contabili
IL DIRIGENTE
Angelo PEDONE
IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA FINANZIARIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line il giorno 19 SET. 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 04 OTT. 2013, con prot. n. 2814.

Barletta, lì 19 SET. 2013

IL MESSO COMUNALE

UFFICIO DELIBERAZIONI
Addetto alle Attività Amministrative
Angela NARANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile
Esperto Giuridico Amm.vo
Dot. Carlo Carbone

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- ☐ SINDACO
- ☐ SEGRETARIO GENERALE
- ☐ ALBO COMUNALE



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE AVVOCATURA

SERVIZIO _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DATA 17 SET. 2013

N° 01237

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1823 DEL 10 DICEMBRE 2012 - ATTO DI RITIRO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la determinazione dirigenziale n. 1823 del 10 dicembre 2012, avente ad oggetto: <Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento compensi professionali in favore degli avvocati e del personale amministrativo dell'avvocatura comunale per provvedimenti favorevoli emessi nell'anno 2012 - seconda quota>, **non è mai divenuta esecutiva** poiché mancante del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Stabilisce infatti l'art. 151, comma 4, del Testo unico degli Enti Locali che <I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>. Essendo tale "visto" un requisito di esecutività del provvedimento, la mancanza dello stesso comporta la inefficacia dell'atto.

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non è stato apposto dal Dirigente del Settore economico finanziario poiché il medesimo, con la nota prot. N. 38283 del 4/7/2013, ha avanzato dei **rilevi sulla legittimità del provvedimento**. In sostanza si contesta che:

In primo luogo, gli avvocati non avrebbero dovuto caricare nelle loro parcelle le spese generali del 12.50%, poiché sopresse dal DM 140/2012 ai sensi del quale erano state redatte le parcelle medesime;

In secondo luogo, gli avvocati non avrebbero dovuto richiedere il compenso in corrispondenza di giudizi perenti.

CONSIDERATO, altresì, che, per inquadrare correttamente l'esame delle due questioni occorre premettere che l'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 <Norma per gli enti provvisti di Avvocatura>, stabilisce che <Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di **sentenza favorevole** all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.>.

1) Sulla prima questione (spese generali del 12.50%), si evidenzia che, in applicazione della norma contrattuale, il regolamento dell'Avvocatura comunale prevede, all'art. 11, comma 2, che <L'amministrazione comunale liquiderà agli avvocati comunali i compensi professionali calcolati secondo i valori medi di liquidazione di cui alle tabelle A e B del **Decreto ministeriale dell'1.8.12**, decurtati del 10% per rimborso forfetario in favore dell'amministrazione comunale, maggiorati degli oneri previdenziali come per legge, in relazione all'attività svolta, previa esibizione di una nota che indichi in modo distinto e specifico le fasi dell'attività giudiziale svolta.>

Il D.M. 140/2012, richiamato dal regolamento comunale e in base al quale gli avvocati hanno elaborato le loro parcelle, **non contempla più il rimborso forfetario delle spese generali** che in precedenza era dovuto all'avvocato nella misura del 12,50% calcolato sull'ammontare dei diritti ed onorari di cui alle abrogate tariffe forensi, né alcuna voce sostitutiva.

Le spese generali, sono le spese di gestione di studio, ad es. per oneri locatizi, spese condominiali, spese per il personale di segreteria, carta, penne, i costi per il trasporto (automobile, treno, aereo), soggiorno, pasti, telefonate extraurbane con il cellulare fatte allo studio od ad altri uffici, taxi, bus, metropolitana od altro mezzo pubblico adoperato per gli ulteriori spostamenti, ovvero spese di parcheggio in un garage cittadino per la propria automobile, etc. Tutte spese che gli avvocati ricorrenti non sopportano perché sono dipendenti pubblici. Inoltre godono di uno stipendio fisso e hanno diritto al rimborso di tutte le

spese sostenute. Non sostengono alcuna spesa e alcun rischio, diversamente dai loro colleghi liberi professionisti.

Dunque, a prescindere dalla soppressione avvenuta con il DM citato, gli avvocati comunali non avrebbero dovuto inserire la voce "Spese generali" nelle loro parcelle.

Il regolamento prevede poi che i valori medi di liquidazione di cui alle tabelle A e B del **Decreto ministeriale dell'1.8.12**, siano decurtati del 10% per rimborso forfetario in favore dell'amministrazione comunale.

Dall'elenco dei provvedimenti favorevoli all'ente emessi nell'anno 2012, allegato alla determina 1823 del 10.12.12 si evince che la maggiorazione del 12.50% operata nella quantificazione delle parcelle inoltrate, è stata neutralizzata con successiva decurtazione sempre del 12.50%.

E' vero che le spese generali del 12.50% sono state prima maggiorate e poi decurtate. Il problema è che avrebbero dovuto solo essere decurtate, a titolo di rimborso all'amministrazione che le sostiene.

2) Quanto al punto del compenso richiesto per i decreti perenti, il regolamento dell'Avvocatura Comunale, all'art. 15, ha assimilato alle sentenze favorevoli le ordinanze e i **decreti aventi valore decisivo** e provvisoriamente esecutivi.

Il decreto che pronuncia la perenzione sicuramente non ha valore decisivo: la pronuncia di perenzione è una "non decisione", poiché con essa il giudice da atto **della impossibilità di decidere nel merito** a causa dell'inattività delle parti e quindi non si pronuncia sulla materia del contendere. Il decreto che pronuncia la perenzione non sostituisce una decisione di merito, non è assimilabile a una sentenza favorevole. Tanto che il TAR Lazio, sez. Latina, con sentenza 29.4.2005, n. 413 ha statuito che la pronuncia di perenzione, non costituendo essa giudicato sostanziale, di per sé sola **non impedisce la deliberazione di un altro ricorso con cui sia stato impugnato il medesimo provvedimento, non potendosi fare meccanica applicazione del principio del ne bis in idem.**

Si riporta testualmente qualche passo della sentenza citata: *Orbene, poiché la cosa giudicata in senso sostanziale assiste solo le sentenze di merito - in quanto volte, queste soltanto, a regolare il rapporto sostanziale tra le parti attraverso la concretizzazione del comando di legge (volontà del legislatore tradotta in norma agendi) - ne consegue che soltanto una pronuncia definitiva e stabile, resa con la forza ed il valore di cui all'art. 2909 Cod. civ., è in grado di produrre l'effetto sia costitutivo, di rendere definitive fra i partecipanti al processo le posizioni controverse, sia preclusivo di impedire ogni possibilità di chiedere ai giudici di provvedere ad una modifica dell'assetto d'interessi impresso dalla sentenza divenuta giudicata.*

Nel caso in esame, la pronuncia di perenzione sul ricorso n. 1909/93 (provocata, evidentemente, dall'inerzia della parte che ha omissso di compiere l'atto d'impulso processuale di sua pertinenza) non costituisce affatto una decisione di merito bensì un provvedimento estintivo del giudizio che ha inciso soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa.

Ne consegue che, in difetto di giudicato sostanziale, neppure può farsi applicazione al caso di specie del principio del ne bis in idem per precludere al giudice di conoscere hodie del rapporto controverso.

Inoltre, si segnala che l'ARAN, nei vari orientamenti applicativi circa l'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 citato, ha più volte avuto modo di specificare che, sulla base della chiara formulazione della previsione contrattuale, che **non sembra prestarsi ad interpretazioni estensive**, la disciplina di cui si tratta:

- è applicabile ai soli compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente;

-- non risulta applicabile né in caso di attività professionali svolte in ambito stragiudiziale né in caso di attività professionali svolte nell'ambito di un "processo" che si concluda con un **atto diverso dalla sentenza favorevole all'ente**.

La locuzione "sentenza favorevole" utilizzata dal disposto dell'art. 27 del CCNL per consentire la corresponsione di compensi professionali agli avvocati comunali già destinatari di uno stipendio deve dunque essere oggetto di stretta interpretazione. Questo anche in virtù del fatto che tali emolumenti costituiscono una deroga al principio di omnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti.

RITENUTO, alla luce delle superiori motivazioni, di dover ritirare la determinazione dirigenziale n. 1823 del 10 dicembre 2012. Il presente provvedimento costituisce atto di mero ritiro, in quanto la determinazione dirigenziale n. 1823 del 10 dicembre 2012 non ha mai prodotto effetti giuridici, stante la mancata apposizione del visto dei regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Vista la Deliberazione di C.S. n. 32 del 28/12/2012;

Visto il Decreto Sindacale n. 01 del 12/06/2013;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

1

DETERMINA

- DI RITIRARE la determinazione dirigenziale n. 1823 del 10 dicembre 2012, avente ad oggetto: <Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento compensi professionali in favore degli avvocati e del personale amministrativo dell'avvocatura comunale per provvedimenti favorevoli emessi nell'anno 2012 - seconda quota>.
- DI TRASMETTERE la presente determinazione dirigenziale all'Ufficio Ragioneria e Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Letizia Rittori